



DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 €

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 co. 2 lett. a) del Decreto Maeci n. 192/2017, tramite procedura START n. 034132/2025, per la fornitura di servizi reclutamento e personale esperto armeno ed internazionale per il supporto scientifico al progetto museologico e archeologico, forniture inerenti le opere progettuali da realizzare, ivi compresa una campagna di comunicazione nazionale, a supporto delle attività del progetto pluriennale finanziato da AICS "Archaeological Heritage and Tourism for Rural Development in Armenia", finalizzato alla promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile attraverso il rafforzamento del turismo culturale nei siti archeologici di Garni, Dvin e Arouch (Province di Kotayk, Ararat e Aragatsotn – Repubblica di Armenia), per esigenze di ricerca e didattica del Dipartimento Sagas/Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 116.600,00 esente Iva. Non sono previsti oneri per la sicurezza - RUP Dott.ssa Silvia Urbani CIG: B84EFE861E – CUP B33C24000780005 COAN 69857 del 13/05/2025 II Dirigente/il Direttore/il Responsabile di Struttura,

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di





contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36":

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, della Legge n. 125/14 concernente la "Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo" che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo ed il successivo art 2.1 concernente "i destinatari e i criteri" a mente del quale l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;

DATO ATTO che l'art. 24 della Legge n. 125/14 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad "Amministrazioni dello Stato, Università o enti pubblici (omissis)";

CONSIDERATO che il Regolamento MAECI n. 192 del 2 novembre 2017 è un decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che stabilisce le procedure per la scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti stipulati all'estero, in conformità all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RICHIAMATO l'art.15, comma 1 del Decreto MAECI in concerto con il Ministero delle Finanze n.113/15 (Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) che prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della legge 125/14 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";

PRESO ATTO della Convenzione per la realizzazione del Progetto dal titolo: ARChaeological HEritage and TOUrism for Rural DEVelopment in Armenia, Acronym: ARC-HE-TOUR-DEV" in (Repubblica di Armenia) - AID 013030/01/0 stipulata tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata, "AICS"), via Cantalupo





in Sabina n. 29, 00191 Roma, codice fiscale 97871890584, rappresentata dal Direttore Generale nella persona di Mario Riccardo Rusconi e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS), (in seguito denominata Ente Esecutore), avente sede legale in Via San Gallo, 10 - 50129, Firenze, codice fiscale n. 01279680480, rappresentato dal Direttore, il Prof. Paolo Liverani (nel prosieguo anche "Convenzione");

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 della prefata Convenzione, è designato, quale referente per l'iniziativa, il responsabile scientifico del progetto, il prof. Michele Nucciotti afferente al Dipartimento SAGAS;

VISTO che la proposta di iniziativa presentata dal Dipartimento di STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS) dell'Università degli Studi di Firenze a AICS (Prot. 26662 del 31-05-2024) che prevede la richiesta di contributo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, commi 1 e 2, della Legge 125/14 e dell'art.15 del Regolamento recante lo "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" è stato approvato con Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, per la realizzazione dell'iniziativa denominata "ARChaeological HEritage and TOUrism for Rural DEVelopment in Armenia, Acronym: ARC-HE- TOUR-DEV" (d'ora in poi, "Iniziativa") per un importo complessivo di € 2.100.000 a carico delle Parti;

CONSIDERATA la Delibera n. 22 del 10-07-2024 relativa all'approvazione da parte del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di approvazione dell'iniziativa di cui sopra, per un importo complessivo pari ad € 2.100.000,00, di cui € 2.000.000,00 a carico di AICS e di € 100.00,00 a carico dell'Ente Esecutore;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, l'Ente Esecutore realizzerà l'Iniziativa AID 13030/01/0 per un importo totale massimo di € 2.100.000 ;contribuirà con un cofinanziamento di € 100.000, pari al 4,76 % dell'importo totale, (ove previsto) ; AICS metterà a disposizione dell'Ente Esecutore per l'esecuzione dell'Iniziativa, come descritta





nell'allegato X (Documento Unico di Progetto), un contributo totale massimo pari al 95,24% dell'importo totale dell'iniziativa stessa, fino ad un massimo di € 2.000.000,00; l'Ente Esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della corretta gestione, utilizzo e rendicontazione del contributo AICS e del cofinanziamento di cui al precedente comma 2 (ove previsto); l'importo oggetto di finanziamento non è soggetto ad applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Dipartimento SAGAS si atterrà, per la realizzazione delle attività relative al Progetto, alle voci di spesa di cui al Piano Finanziario del Progetto, allegato alla Convenzione;

DATO ATTO che, in esecuzione della prefata Convenzione, il Dipartimento SAGAS, si è impegnato ad appaltare servizi in loco a supporto delle attività del progetto pluriennale finanziato da AICS "Archaeological Heritage and Tourism for Rural Development in Armenia", finalizzato alla promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile attraverso il rafforzamento del turismo culturale nei siti archeologici di Garni, Dvin e Arouch (Province di Kotayk, Ararat e Aragatsotn – Repubblica di Armenia);

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione dei servizi oggetto del presente affidamento grava su fondi propri dell'AICS e che il finanziamento della spesa sarà erogato al Dipartimento in anticipazione, come previsto all'art. 4 della Convenzione;

CONSIDERATO, quindi, che il presente affidamento può definirsi in termini di spesa offbalance, non determinando alcun impatto sull'avanzo o sul disavanzo pubblico dell'Ateneo;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il cui art. 13, rubricato "Ambito di applicazione", prevede al co. 2 che: "le disposizioni del codice non si applicano ai [omissis] contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto" e, al successivo co. 5: "l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";





RICHIAMATO, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, il cui art. 68, rubricato "Procedura per la stipulazione", prevede che: "la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali":

DATO ATTO che, a mente dell'art. 8 comma 7 della Convenzione, "[omissis] l'Ente Esecutore deve assicurare ad AICS che le spese per acquisti relative a forniture, lavori e servizi e la conseguente individuazione dell'operatore economico, eseguite dall'Ente Esecutore medesimo e/o dai suoi Partner Soggetti Pubblici, siano effettuate nel rispetto del "Codice dei Contratti Pubblici" [...] e del DM MAECI 32/2024, Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale;

VISTO che ai sensi dell'art.11 l'Ente Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che la Convenzione prevede, tra le regole tecnico-contabili, che l'Ente esecutore è chiamato a rispettare, che le spese relative a forniture, lavori e servizi diversi dalla realizzazione di "progetti" o di "fasi di progetti" debbono essere effettuate nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica nel rispetto del Codice Appalti in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, in particolare le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

CONSIDERATO, altresì, che il citato art. 13 del Codice Appalti dispone al co. 4 che: "con il regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni





internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia";

DATO ATTO che l'art. 225, comma 5 del Codice Appalti prevede che: "fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192" (nel prosieguo anche "Regolamento");

CONSIDERATO che il predetto Regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 prevede un tessuto normativo speciale chiamato ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di evidenza pubblica con la normativa del luogo in cui il contratto d'appalto deve essere stipulato;

RITENUTO che, giusto il riferimento all'ultimo alinea dell'art. 13 co. 4, l'ambito applicativo del predetto Regolamento, costituente normativa speciale, sia relativo ai soli appalti banditi in Italia ma da eseguirsi all'estero tanto più che la disciplina del Codice dei Contratti appare chiaramente dettata per applicarsi alle procedure di gara bandite in Italia e ai contratti parimenti da eseguirsi nel territorio nazionale;

PRESO ATTO che il predetto Regolamento si applica alle amministrazioni che possiedono una "sede estera", per tale dovendosi intendere "ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001" (art. 1, comma 2, lett. f);

DATO ATTO che l'Ateneo, essendo privo di una sede presso la Repubblica d'Armenia, difetta del predetto requisito;

RITENUTO altresì che ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi al Codice civile, di potersi ricorrere ad un'interpretazione analogica del Regolamento sussistendo l'ipotesi di una somiglianza rilevante tra l'appalto da eseguirsi all'estero bandito in Italia da una amministrazione con sede nel paese di esecuzione e il caso, non normato dalla disciplina





speciale, dell'appalto da eseguirsi all'estero bandito da un'Amministrazione priva di sede nel luogo straniero di esecuzione, rilevando, altresì che l'applicazione in via analogica della summenzionata normativa non genera né antinomie né esiti illogici o irragionevoli dal punto di vista del sistema giuridico;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2014/24/UE, l'accesso degli operatori economici di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione è subordinato all'esistenza di accordi internazionali stipulati dall'UE che assicurino condizioni di reciprocità e parità di trattamento;

RITENUTO:

- che l'Armenia risulta essere parte contraente della Convenzione di Marrakesh del 2013 (sui diritti delle persone con disabilità, con impatto anche sull'accessibilità dei documenti e dei servizi pubblici), e ha altresì sottoscritto un Accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) con l'Unione Europea, entrato in vigore nel marzo 2021:
- che tale accordo contiene disposizioni esplicite sugli appalti pubblici, tra cui l'obbligo di garantire trasparenza, non discriminazione e accesso reciproco al mercato;
- che, alla luce di quanto sopra, l'Armenia non può essere considerata un paese "non sicuro" ai fini dell'accesso al mercato degli appalti pubblici dell'UE ai sensi dell'art.
 43 della Direttiva 2014/24/UE;
- che, conseguentemente, anche ai sensi degli articoli 13, 49 e 65 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici armeni godono del diritto di accesso e di parità di trattamento nel mercato degli appalti pubblici italiani, a condizione che rispettino i requisiti tecnici e normativi previsti;

RICHIAMATA la delibera n°143 del Consiglio di Dipartimento SAGAS di Ateneo dell'adunanza del 07 maggio 2025 con cui è stato approvato, all'unanimità, di procedere all'affidamento in oggetto;





RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Silvia Urbani la quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO, altresì, che la Stazione appaltante è un'università statale e che l'affidamento di cui in premessa, nell'ambito dello specifico Progetto di cooperazione internazionale, specificatamente destinato all'attività di ricerca e didattica, può, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 126/2019, conv. dalla L. n. 159/2019, derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni- quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

VISTO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

VISTO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;





RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

CONSIDERATO l'esito dell'istruttoria, dalla quale risulta che, al fine di reperire i servizi necessari, sono state condotte in Armenia indagini di mercato informali, tramite la consultazione delle principali organizzazioni internazionali di riferimento e delle università operanti in loco;

CONSIDERATO che da tale attività è stato predisposto un repertorio di n. 6 operatori economici armeni, accreditati per la tipologia di servizi richiesti, elenco ritenuto adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che tale indagine ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico: Cascade Consultants CJSC – str. Arami 80, Yerevan 0002, Republic of Armenia - Codice fiscale / Partita IVA: 00255127, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel progetto, presentando un preventivo economico pari a € 116.600,00, esente IVA ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione, anche se svolta in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01;





CONSIDERATO che i servizi oggetto dell'affidamento, approvati nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale, vengono agevolmente affidati a un operatore economico con sede in Armenia, al fine di:

- garantire il pieno rispetto della normativa locale in materia di lavoro e contrattualistica del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- assicurare una gestione più efficiente, efficace e realizzabile in loco, grazie alla presenza diretta dell'operatore sul territorio, con conseguente miglior presidio organizzativo e operativo;
- garantire, in ogni caso, l'applicazione di un contratto collettivo conforme alla legislazione armena vigente, come previsto per gli operatori stabiliti nei paesi terzi firmatari di accordi internazionali di partenariato con l'Unione Europea;

DATO ATTO che l'operatore economico, oltre a possedere i requisiti speciali di qualificazione, individuati anche sulla base dell'ordinamento locale, non deve essere incorso nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto delle situazioni equivalenti regolate dall'ordinamento locale;

CONSIDERATO che l'assenza di motivi di esclusione è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione corredata di autorizzazione a svolgere, dove possibile, verifiche presso le autorità competenti;

PRESO ATTO che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, nonché prodotto i certificati ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva EU 24/2014 Art. 57 corredati dalla relativa traduzione autenticata, come da parere ANAC n. 3754/2022 e MIMS 1359/2022, resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza;





DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, al fine di semplificare la gestione esecutiva dell'appalto e la successiva rendicontazione;

PREMESSO quanto disposto dall'art. 25 del D.Lqs. n. 36/2023 (Libro I, Parte II del nuovo Codice dei contratti pubblici), il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici mediante l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, idonea a interagire con la Banca Dati **Nazionale** dei Contratti Pubblici (BDNCP) salvo i casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati secondo le modalità di cui all'articolo 24 del 192/2017; Decreto-Legge n.

RITENUTA tale previsione funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice;

E considerato che l'operatore economico risulta regolarmente accreditato sulla piattaforma certificata regionale START;

VISTA la copertura finanziaria della spesa che graverà per euro 116.600,00 progetto NUCCIOTTI_AICS_ARMENIA_24 CUP B33C24000780005 a disposizione del professore Michele Nucciotti;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che ai sensi del co. 4 dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per l'elevata professionalità





dimostrata dall'operatore economico in fase di progettazione e l'affidabilità riconosciuta all'operatore nel mercato di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura privata *in alternativa* mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto:

ciò premesso

DISPONE

- a) L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 co. 2 lett. a) del Decreto Maeci n. 192/2017, tramite procedura START n. 034132/2025, per la fornitura di servizi reclutamento e personale esperto armeno ed internazionale per il supporto scientifico al progetto museologico e archeologico, forniture inerenti le opere progettuali da realizzare, ivi compresa una campagna di comunicazione nazionale, a supporto delle attività del progetto pluriennale finanziato da AICS "Archaeological Heritage and Tourism for Rural Development in Armenia", finalizzato alla promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile attraverso il rafforzamento del turismo culturale nei siti archeologici di Garni, Dvin e Arouch (Province di Kotayk, Ararat e Aragatsotn Repubblica di Armenia), per esigenze di ricerca e didattica del Dipartimento Sagas/Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 116.600,00 esente Iva; non sono previsti oneri per la sicurezza, all'impresa Cascade Consultants CJSC str. Arami 80, Yerevan 0002, Republic of Armenia Codice fiscale / Partita IVA: 00255127;
- b) Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Silvia Urbani che accerterà la regolare esecuzione del contratto;





- c) che la spesa l'affidamento 116.000,00 progetto per graverà per euro B33C24000780005 NUCCIOTTI AICS ARMENIA 24 CUP disposizione del professore Michele Nucciotti;
- d) che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- e) che il contratto d'appalto si intende stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e che sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali dell'Appaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- f) che l'operatore economico ha adempiuto all'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, in materia di assolvimento dell'imposta di bollo, la quale come previsto dalla Tabella allegata I.4 è dovuta una tantum al momento della stipula del contratto in proporzione al valore dello stesso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e risulta esente per contratti di valore inferiore a € 40.000,00;
- g) è ritenuto opportuno prevedere che, a norma dell'art. 16 del Decreto 192/2017, dopo la stipulazione del contratto possano essere erogate anticipazioni del prezzo, non superiore al 20 per cento dell'importo del contratto, salvo che si renda necessaria un'anticipazione superiore al limite ove imposta da disposizioni inderogabili della normativa locale, ovvero quando, in base alla prassi locale, è altrimenti impossibile ottenere la prestazione, ovvero quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP;
- h) che la copertura finanziaria della spesa e i costi a carico dell'Ateneo per il contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con Delibera ANAC n° 598 del 30.12.2024), pari a euro 35,00 sono garantiti dal seguente finanziamento: NUCCIOTTI_AICS_ARMENIA_24 CUP B33C24000780005 a disposizione del professore Michele Nucciotti;





i) Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;

Firenze, 07/10/2025

Il Dirigente/Direttore/Responsabile

